

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE (DSMCN)- Università degli Studi di Siena

PREMESSA

Il presente Funzionogramma disciplina il funzionamento e l'organizzazione del DSMCN dell'Università degli Studi di Siena, nel rispetto dello Statuto di Ateneo e della normativa vigente (Art. 15 dello Statuto)

Il Dipartimento si configura come centro di riferimento per le attività di ricerca, didattica e terza missione in ambito biomedico e sanitario, promuovendo la collaborazione interdisciplinare tra i settori afferenti.

Le riunioni del Consiglio del DSMCN sono convocate con cadenza mensile, secondo un calendario definito all'inizio dell'anno accademico e approvato dal Consiglio stesso. In caso di necessità e su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, possono essere convocate riunioni straordinarie, anche in modalità telematica.

TITOLO I – FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Definizione e finalità del Dipartimento

1. Il DSMCN dell'Università degli Studi di Siena è una struttura accademica dell'Ateneo che svolge attività istituzionali di formazione universitaria, ricerca scientifica e terza missione, con particolare riferimento alle discipline biomediche, cliniche e delle scienze della salute.
 2. Il Dipartimento coordina e promuove la ricerca, la didattica e l'innovazione nei seguenti ambiti scientifico-disciplinari, individuati secondo le Aree CUN:
 - Area 05: Scienze biologiche
 - Area 06: Scienze mediche
 3. Il Dipartimento rappresenta il luogo privilegiato di progettazione e gestione integrata delle attività accademiche e costituisce un nodo fondamentale nella rete della sanità pubblica e della formazione medica avanzata, anche attraverso il raccordo con le strutture ospedaliere e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
 4. L'attività del Dipartimento si fonda sulla libertà di ricerca e insegnamento, garantendo a docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo la possibilità di operare in un contesto organizzativo trasparente, cooperativo e orientato alla qualità. La struttura, le attività ed i compiti dei Dipartimenti sono disciplinate dall'Art. 15 dello Statuto dell'Ateneo a cui questo Funzionogramma fa stretto riferimento.
-

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi e strutture del Dipartimento

1. Sono organi necessari del Dipartimento:
 - il Direttore

- il Consiglio di Dipartimento.

Possono inoltre essere istituite, su deliberazione del Consiglio:

- uno o più Vice-Direttori
- gruppo di lavoro sulla programmazione ruoli
- la Commissione Ricerca
- la Commissione Didattica
- gruppo di lavoro sui rapporti con il SSN
- gruppo di lavoro HTA
- gruppo di lavoro sul laboratorio dipartimentale di simulazione clinica e chirurgica su cadavere o altro supporto
- eventuali Sezioni o gruppi di lavoro su altre specifiche aree tematiche

Il Direttore ed il Vice-Direttore di Dipartimento sono membri di diritto di tutte le Commissioni/Gruppi di lavoro con diritto di voto.

2. Le funzioni e le modalità di nomina e funzionamento degli organi sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, nonché dalle disposizioni interne adottate dal Consiglio.
3. Il Direttore può nominare Referenti per ambiti specifici (didattica, ricerca, terza missione dottorati, scuole di specializzazione, rapporti con il SSN, valutazione delle tecnologie sanitarie, trasferimento tecnologico, comunicazione, sito web, biblioteca, erasmus, inclusione, placement e career service, orientamento ecc), in coerenza con le disposizioni statutarie e regolamentari.
4. Il Consiglio di Dipartimento esercita le competenze di programmazione, indirizzo e controllo delle attività del Dipartimento, nel rispetto delle norme di Ateneo e delle disposizioni vigenti.

Art. 3 – Sedute del Consiglio e verbalizzazione

1. Le sedute ordinarie del Consiglio si tengono con cadenza mensile secondo calendario annuale approvato all'inizio dell'anno accademico. Le sedute straordinarie possono essere convocate dal Direttore, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
2. Le sedute si svolgono in presenza o, se necessario, in modalità telematica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo.
3. La verbalizzazione è a cura del Responsabile della Segreteria Amministrativa.
4. I verbali delle Commissioni/Gruppi di lavoro sono ufficializzati attraverso la verbalizzazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Gruppo di lavoro sulla programmazione

- 1) Il Gruppo di lavoro sulla Programmazione è composto preferibilmente ma non necessariamente da 3 Coordinatori per ognuno dei tre tavoli: Tavolo permanente di Medicina Interna e Specialistiche, Tavolo permanente di Scienze Chirurgiche e Tavolo permanente di Scienze di Base e Servizi. I 9 Coordinatori sono coordinati da un Coordinatore Generale.
I tavoli sono aperti al contributo spontaneo di tutti i membri delle specifiche aree di appartenenza che i 3 Coordinatori possono convocare a loro piacimento. Lo scopo per ciascun Tavolo sarà quello di valutare le disponibilità di personale in ambito Didattico, di Ricerca e Assistenziale, non solo inerenti il settore scientifico disciplinare, ma anche inerenti i Reparti

e le Unità Operative. A tal fine potrà essere compilata una scheda specifica per ognuno dei 3 tavoli.

2. Coordinatori: I tavoli avranno Coordinatori meglio, ma non necessariamente appartenenti a diverse fasce: ad es. 1 Ordinario e 1 Associato o 1 Ricercatore. Verrà nominato anche un Coordinatore Generale alla programmazione. I coordinatori avranno il compito di raccogliere le segnalazioni e le proposte che emergeranno dai tavoli, portandole direttamente all'attenzione del Direttore. I Coordinatori resteranno in carica almeno 18 mesi, tranne il Coordinatore Generale per poi essere eventualmente sostituiti completamente o in parte.
3. Integrazione nelle Riunioni di Programmazione: Il Direttore, il Vice-Direttore, il Coordinatore Generale e i Coordinatori dei 3 Tavoli elaboreranno la Proposta di Programmazione da portare in Dipartimento. Per trasparenza assoluta, le proposte di programmazione come le decisioni del dipartimento dovranno essere verbalizzate e pubblicate. A tal riguardo saranno pianificate Riunioni di Dipartimento Dedicare solo alla Programmazione, separate dalle altre riunioni, garantendo così un approccio partecipativo e inclusivo alle decisioni strategiche del Dipartimento.
4. Tempistica: entro 3-6 mesi dalle nomine verranno presentate le proposte di reclutamento per il triennio e le relative motivazioni.

Art. 5 – Gruppo di lavoro sui rapporti con il SSN

Composto necessariamente dai Direttori di DAI Universitari e da altri membri; tre al massimo i coordinatori

Obiettivi: integrazione Clinico-Accademica, rafforzamento delle sinergie tra il personale universitario e i clinici ospedalieri, con lo scopo di condividere risorse e competenze per migliorare i percorsi di cura e garantire un apprendimento pratico ottimale per gli studenti. Di ausilio al gruppo di lavoro sulla Programmazione Ruoli per quanto concerne il personale con compiti assistenziali

Art. 6 – Gruppo di lavoro HTA

Health Technology Assessment (HTA): gruppo di lavoro interdisciplinare ed interdipartimentale sull'Health Technology Assessment (HTA), che coinvolga tutte le aree del dipartimento e di altri dipartimenti. £ al massimo i Coordinatori

Questo gruppo opererà come una unità di valutazione e consulenza all'interno del dipartimento, con le seguenti funzioni:

1. Valutazione delle Nuove Tecnologie: Analizzare e valutare l'efficacia, la sicurezza e i costi delle nuove tecnologie e dei dispositivi medici, supportando l'adozione delle soluzioni più vantaggiose per il dipartimento e l'ospedale.
2. Sostegno alla Ricerca: Offrire supporto metodologico per l'integrazione dell'HTA nei progetti di ricerca, favorendo l'accesso ai fondi e la realizzazione di studi di impatto economico-sanitario.
3. Formazione Continua: Fornire sessioni di aggiornamento e formazione su temi di HTA per i membri del dipartimento e il personale dell'ospedale, contribuendo a diffondere una cultura della valutazione critica delle tecnologie sanitarie.

Art. 7 – Commissione Ricerca

1. La Commissione Ricerca supporta il Dipartimento nella pianificazione strategica delle attività di ricerca e nell'interazione con enti pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale.
2. È composta da:
 - il Referente alla ricerca
 - i coordinatori dei corsi di dottorato con sede nel Dipartimento
 - il Presidente del Comitato Etico interno (se presente)
 - una rappresentanza di 5 docenti e ricercatori designati dal Consiglio
3. La Commissione include i coordinatori del gruppo sui rapporti con il SSN e i coordinatori del gruppo HTA.
4. La Commissione può proporre iniziative di collaborazione scientifica e valutare l'allocazione delle risorse per la ricerca.

Art. 8 – Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica supporta il Dipartimento e la Scuola di Medicina e Scienze della Salute (SMSS) nella programmazione e nel monitoraggio dell'offerta formativa.
2. È composta da:
 - il Referente per la Ricerca
 - i Coordinatori dei Comitati della Didattica dei Corsi del Dipartimento
 - rappresentanti dei corsi interateneo
 - delegati per i dottorati, le scuole di specializzazione, il Referente per ERASMUS
 - una rappresentanza degli studenti (al massimo 3)
3. La Commissione garantisce il raccordo con le esigenze formative espresse dal SSN e promuove l'aggiornamento continuo dei contenuti alla luce delle innovazioni biomediche e tecnologiche.

TITOLO III – ATTIVITÀ

Art. 9 – Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce la libertà di ricerca e ne favorisce la qualità, incentivando progettualità interdisciplinari e collaborazioni internazionali.
2. Può accogliere ricercatori ospiti su invito o nell'ambito di accordi e progetti condivisi.
3. Il Consiglio può istituire aree di ricerca strategiche e piattaforme tecnologiche comuni.

Art. 10 – Aspetti etici

1. Le attività di ricerca devono rispettare i principi etici e la normativa vigente.
2. Il Dipartimento si avvale di un Comitato Etico interno per la valutazione di studi che non ricadono nelle competenze del CEAV o OPBA.

Art. 11 – Rapporti con soggetti terzi

1. Il Dipartimento promuove attività di ricerca, formazione e consulenza verso terzi, anche tramite convenzioni, nel rispetto delle norme di Ateneo.

Art. 12 – Cooperazione

1. Il Dipartimento può partecipare a centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e formazione.
2. Le modalità di partecipazione sono definite da appositi atti convenzionali.

Art. 13 – Diffusione della ricerca

1. Il Dipartimento promuove la divulgazione dei risultati della ricerca attraverso seminari, pubblicazioni, eventi pubblici, anche in collaborazione con enti esterni.

Art. 14 – Interazione con il SSN

1. Il Dipartimento opera in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale per l'integrazione delle attività di ricerca, didattica e assistenza clinica.
2. I rapporti con il SSN sono regolati da protocolli e convenzioni stipulati con le aziende sanitarie e le istituzioni regionali.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 15 – Modifiche al Funzionogramma

1. Le modifiche al presente Funzionogramma sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

Art. 16 – Natura del Funzionogramma

1. Il presente Funzionogramma ha natura interna ed è conforme allo Statuto e ai regolamenti generali di Ateneo.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto si rimanda allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Generale e alla normativa vigente.